



## ORDINANZA N 22 DEL 31/01/2022

**OGGETTO:** ORDINANZA RIASSUNTIVA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO CITTADINO

### DIRIGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

- Richiamato l'art.1 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lvo.30.04.1992 n.285 e successive modifiche il quale stabilisce che: *"la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato; precisa inoltre che "la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi"*;
- Vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 del 27 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di Legge, individuante la Zona a Traffico Limitato nella porzione cittadina delimitata internamente alla circonvallazione;
- Visto il Piano del traffico di immediato intervento relativo al Centro Storico allegato alla citata deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 del 27.02.1992;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 216 in data 24.10.2006 inerente *"Nuove misure per la limitazione del traffico finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria: Modifica del sistema della circolazione e della sosta nel centro storico"*;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.76 in data 15.05.2007 circa l'approvazione del regolamento comunale per il rilascio dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 122 in data 10.07.2007;
- Richiamata l'ordinanza Sindacale nr. 44 in data 27.04.2007 disciplinante la Zona a Traffico Limitato ad oggi vigente;
- Richiamato il piano del traffico anno 2018 – fase 2- inerente il sistema di controllo del traffico nel centro storico;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 in data 27.01.2021 recante *"Modifica alla disciplina di accesso alla Z.T.L. del centro storico cittadino, Istituzione di nr. 2 nuovi varchi elettronici di cui uno in Piazza Mentana, in prossimità del civico nr.2, ed uno in Vicolo De Bullis"*;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale 176 del 24.11.2021 inerente l'approvazione della nuova disciplina per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di accesso e sosta nella Zona a traffico Limitato;
- Richiamato l'art. 7, comma 9 e comma 9 bis del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche;

### ORDINA

Che il sistema della viabilità cittadina nella porzione di Centro Storico sotto specificata e nelle zone immediatamente limitrofe sia così disciplinata a far tempo dal 01 aprile 2022 e comunque dalla collocazione della prescritta segnaletica stradale:

**E' da intendersi Centro Storico Cittadino e Zona a Traffico Limitato** la porzione cittadina ricadente entro la circonvallazione "Interna" , ad eccezione di via G. Matteotti, via S. Francesco



D'Assisi, via XXV Aprile nel tratto dall'intersezione con Via T. Grossi sino all'intersezione con viale Filagno, via E. Toti, P.za Mentana fino al civico nr.2 (parcheggio).

### **Z.T.L. PERIODO INVERNALE (dall'1 ottobre al 31 maggio)**

Nella zona a traffico limitato vige, per i giorni della settimana **da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 20,00**, il divieto di accesso e di sosta dei veicoli a motore ad esclusione dei veicoli autorizzati; mentre per i giorni di **sabato e festivi il divieto di accesso e sosta, ad esclusione dei veicoli autorizzati, è esteso dalle ore 00,00 alle ore 24,00.**

Al di fuori degli orari di vigenza della Z.T.L. la circolazione statica e dinamica è regolamentata come da segnaletica apposta in loco.

Il carico e scarico merci è consentito nei giorni feriali dal lunedì a venerdì dalle ore 07,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 07,00 alle ore 10,00. La sosta è consentita per un tempo massimo di 30 minuti regolamentata con disco orario da esporre in modo visibile sul cruscotto.

### **Z.T.L. PERIODO ESTIVO (dall'1 giugno al 30 settembre)**

Nella zona a traffico limitato vige, per i giorni della settimana **da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 24,00** il divieto di accesso e di sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli autorizzati, mentre per i giorni di **sabato e festivi il divieto di accesso e di sosta, ad esclusione dei veicoli autorizzati, è esteso dalle ore 00,00 alle ore 24,00.**

Al di fuori degli orari di vigenza della Z.T.L. la circolazione statica e dinamica è regolamentata come da segnaletica apposta in loco.

Il carico e scarico merci è consentito nei giorni feriali dal lunedì a venerdì dalle ore 07:00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 07,00 alle ore 10,00. La sosta è consentita per un tempo massimo di 30 minuti regolamentata con disco orario da esporre in modo visibile sul cruscotto.

## **1) SOGGETTI AUTORIZZATI**

La circolazione statica e dinamica nella Z.T.L., negli orari nei quali vige il provvedimento limitativo, è consentita alle sotto indicate categorie di utenti seconde le specifiche disposizione del regolamento per l'accesso in Z.T.L.:

**a) Residenti o domiciliati in Z.T.L.;**

**b) Possessori di posto auto in immobile in Z.T.L.;**

**c) Gestori di esercizi commerciali, attività di somministrazione di alimenti o bevande, studi professionali, istituti scolastici con sede in Z.T.L.;**

**d) Rappresentanti di commercio, artigiani, manutentori, installatori, imprese edili svolgenti lavori in Z.T.L., attività di consegna a domicilio per le sole attività di ristorazione.**

**e) Medici di base, pediatri, veterinari con studio in città;**

**f) Enti pubblici, ufficiali giudiziari, ufficiali di riscossione, Autorità Giudiziaria;**

**g) Servizi pubblici, concessionarie di pubblico interesse, pronto intervento, soccorso stradale, onoranze funebri;**

**h) Sacerdoti e Ministri di culto di qualsiasi confessione religiosa per le funzioni del proprio ministero;**

**i) Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica.**

**j) Altri soggetti per comprovate necessità temporanee.**

**l) Veicoli in uso a persone disabili munite di contrassegno di cui all'art. 381 Reg.CdS.**

## **2) ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON RILEVAZIONE ELETTRONICA:**



I varchi di accesso alla Z.T.L. con rilevazione elettronica dei veicoli in transito sono installati all'imbocco delle seguenti vie:

- Via Roma;
- Via Sangalli;
- Via Verga;
- Via XXV Aprile intersezione via Tommaso Grossi;
- Via Tommaso Grossi;
- Via Della Torre;
- Piazza Mentana in prossimità del civico 2
- Vicolo De Bullis.

### **3) AREE DI SOSTA RISERVATE AI RESIDENTI NON MUNITI DI POSTO AUTO**

Si individuano nella zona a traffico limitato i posti auto da riservare per 24 ore alla sosta dei residenti muniti di apposito permesso di sosta.

Tali posti auto, appositamente individuati dalla segnaletica stradale, vengono così localizzati, fatte salve eventuali modifiche rese comunque evidenti dalla prescritta segnaletica:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - via Beltrame Buttinoni    | nr. 5 stalli  |
| - via Dei Facchetti         | nr. 13 stalli |
| - via C. Carcano            | nr. 5 stalli  |
| - piazza Vallicella         | nr. 14 stalli |
| - vicolo Scuole             | nr. 4 stalli  |
| - via S. Agostino/Municipio | nr. 1 stallo  |
| - via S. Martino            | nr. 2 stalli  |
| - via B. Rozzone            | nr. 3 stalli  |

-In Via De Capitani sono presenti nr. 2 stalli di sosta di servizio per veicoli con funzione pubblica.

**4) SENSI DI MARCIA:** all'interno dell'area interessata ai provvedimenti limitativi, il sistema viabile dei sensi di marcia è regolato come da segnaletica apposta in loco.

All'esterno della zona a traffico limitato, nel settore sud-ovest, si confermano il senso unico di marcia in via XXV aprile con ingresso da via Matteotti e uscita su viale Filagno; il senso unico di marcia lungo tutta la via Matteotti; il senso unico in via S. F. D'Assisi con ingresso da viale Filagno e uscita su via Matteotti come da precedente ordinanza nr.44/2007.

**5) SISTEMA DELLA SOSTA NELL'AREA IMMEDIATAMENTE ADIACENTE AL CENTRO STORICO:** lungo la via Matteotti, via XXV aprile, via S. F. D'Assisi e le strade costituenti la circonvallazione interna compreso il parcheggio di piazza Setti, la sosta è regolamentata come da segnaletica apposta in loco e per le zone di sosta a pagamento come da disposizioni di cui all'ordinanza nr. 38 in data 21.03.2007 e successive modifiche ed integrazioni.

**6) PERMESSI:** richiamati i precedenti punti inerenti la Z.T.L., i permessi verranno rilasciati con le relative prescrizioni dal Comando Polizia Locale secondo la normativa indicata in separato atto di regolamento sul rilascio dei permessi di accesso alla Z.T.L..

I permessi sono rilasciabili alle categorie di utenti dettagliatamente indicate nel sopra citato regolamento.

### **7) LIMITAZIONI AL TRANSITO**

La circolazione all'interno della Z.T.L. è vietata per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 T e con altezza superiore a 2,60 metri, ad esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità e/o dotati di specifiche autorizzazioni.



La circolazione è vietata a tutte le categorie di veicoli che non rispettano le norme sull'inquinamento emesse dagli organi competenti, vigenti al momento dell'accesso in centro storico. La sosta in Z.T.L., quando consentita al di fuori degli stalli previsti, non deve arrecare intralcio alla circolazione.

La finalità del rilascio del permesso ai residenti ed ai titolari di attività è quella di consentire la possibilità di raggiungere o di lasciare la propria abitazione o il proprio domicilio percorrendo il tragitto più breve. Qualsiasi accertato abuso comporterà la violazione della presente Ordinanza e la comminazione della sanzione di cui all'art.7 del Codice della Strada-D.lvo.30.04.1992 n.285 e successive modificazioni.

I permessi scaduti o modificati dagli utenti non hanno validità alcuna.

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti in contrasto con la medesima ed entra in vigore con la realizzazione della prescritta segnaletica stradale a cura e manutenzione dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici o di ditta appaltatrice.

Copia della presente sia inviata al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri Treviglio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al locale Distaccamento della Polizia Stradale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 gg. ai sensi delle vigenti leggi il ricorso al T.A.R territorialmente competente, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal termine della data di pubblicazione, quale ricorso straordinario.

Copia venga inviata all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e copia sia pubblicata all'Albo Pretorio.

DIRIGENTI DELLA POLIZIA LOCALE  
Dott. Giovanni Vinciguerra  
*Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale*